

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1037

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia

28/04/2024 - 06:36

Indice

1. DDL S. 1037 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1037	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	9
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 183 (pom.) del 09/04/2024	10
1.4. Trattazione in consultiva	13
1.4.1. Sedute	14
1.4.2. Resoconti sommari	15
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	16
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024	17
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/04/2024	19
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	25
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 154 (ant.) del 17/04/2024	26
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	33
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 224 (pom.) del 03/04/2024	34
1.4.2.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	44
1.4.2.4.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024	45
1.4.2.4.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024	46
1.4.2.4.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 117 (pom.) del 10/04/2024	58

1. DDL S. 1037 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1037

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **PANIZZUT**, **BITONCI**, **BOF**, **CAVANDOLI**, **FRASSINI**, **GIAGONI**, **LAZZARINI**, **NISINI**, **PIERRO**, **PRETTO**, **ZINZI** e **ZOFFILI**

(v. stampato Camera n. 113)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 febbraio 2024

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento della mototerapia)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la presente legge riconosce e promuove la mototerapia, in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

Art. 2.

(Linee guida)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire un'uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale.

2. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 1 sono disciplinati:

- a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia nonché i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;
- b) le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;
- c) il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;
- d) i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve

- possedere nonché i relativi percorsi formativi;
- e) i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;
 - f) la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;
 - g) le disposizioni finali e transitorie.

Art. 3.

(Progetti di mototerapia)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime.

Art. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 183 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 9 APRILE 2024**

183ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,30*

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 779 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 781 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche ([COM\(2023\) 783 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Dopo aver segnalato le finalità generali dell'insieme degli atti in esame, il relatore [SATTA](#) (*FdI*) dà conto degli obiettivi specifici della proposta di regolamento COM(2023) 779, istitutiva di una piattaforma comune di dati.

Riguardo il contenuto delle disposizioni recate, fa presente innanzitutto che il Capo I illustra l'ambito di applicazione e le relative definizioni.

Le previsioni recate dal Capo II prevedono la creazione, da parte l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), della piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche che consenta l'accesso ai dati relativi a tali sostanze. Prevedono inoltre l'istituzione di un comitato direttivo della piattaforma e un sistema di *governance*.

Il Capo III è volto a consentire agli utenti di trovare i dati e di rendere interoperabili e accessibili le informazioni.

Le disposizioni del Capo IV stabiliscono i diritti di accesso alle informazioni nella piattaforma comune

di dati e i diritti di uso da parte delle autorità.

Le norme di cui al Capo V istituiscono un quadro di monitoraggio su sostanze e rischi chimici.

Il Capo VI istituisce il meccanismo di generazione dei dati, che consente all'ECHA di commissionare studi sotto forma di sperimentazione o monitoraggio, e stabilisce condizioni e criteri per commissionare studi scientifici.

Il Capo VII stabilisce l'obbligo per gli operatori economici di notificare le informazioni alla banca dati delle notifiche degli studi, qualora commissionino studi per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione di cui all'allegato I del regolamento.

Infine, il Capo VIII autorizza la Commissione a modificare, tramite atti delegati, gli allegati del regolamento, al fine, in particolare, di adeguarli al progresso tecnico e allo sviluppo della legislazione dell'UE, mentre il Capo IX reca le disposizioni per dare esecuzione agli obblighi in capo alle parti private, nonché le disposizioni per gli Stati membri in materia di presentazione delle relazioni e definizione delle sanzioni.

L'articolo 1 della proposta di direttiva COM(2023) 781 modifica la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, assegnando compiti specifici all'ECHA e ai suoi comitati scientifici.

La proposta di regolamento COM(2023) 783, relativa alla riassegnazione dei compiti scientifici e tecnici e al miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'UE, reca, all'articolo 1, modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale, con l'obiettivo di consentire all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di migliorare la cooperazione e il coordinamento con l'ECHA, con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).

L'articolo 2 modifica il regolamento (CE) n. 401/2009, prevedendo la razionalizzazione degli obblighi dell'AEA per promuovere e coordinare lo sviluppo delle metodologie di valutazione, e applica anche all'AEA gli obblighi in materia di cooperazione stabiliti per l'EFSA dall'articolo 1.

L'articolo 3 modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2017/745 per affidare all'ECHA l'aggiornamento degli orientamenti riguardanti la valutazione del rapporto benefici-rischi relativamente alla presenza di ftalati nei dispositivi medici. L'Agenzia elaborerà orientamenti anche per altre sostanze che sono classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o che hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

L'articolo 4 modifica il regolamento (UE) n. 2019/1021, consentendo alla Commissione di richiedere all'ECHA di elaborare una relazione che analizzi gli effetti sulla salute e sull'ambiente, nonché l'impatto sociale ed economico dell'introduzione o della modifica dei valori limite di concentrazione. Inoltre, riorienta i flussi di dati verso l'AEA sulla presenza di sostanze organiche inquinanti persistenti nell'ambiente.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del regolamento.

Il relatore segnala infine le relazioni presentate dal Governo sulle proposte legislative in esame, nelle quali è rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La valutazione nel merito è inoltre positiva, anche in riferimento alla conformità agli interessi nazionali.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara aperta la discussione generale e, constatata l'assenza di richieste di intervento, dispone il rinvio della trattazione degli atti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) fa presente l'elevato interesse del disegno di legge in esame, caratterizzato principalmente dalla concretezza dell'approccio legislativo alla materia. La complessità della questione della disciplina legislativa dell'intelligenza artificiale rende peraltro necessario che il dibattito sia preceduto dagli opportuni approfondimenti, anche giovandosi delle acquisizioni connesse alla trattazione da parte della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) riconosce in primo luogo la rilevanza della proposta di regolamento in esame, in quanto conseguente alle reali necessità del sistema economico europeo di agevolare la mobilità e l'afflusso di competenze professionali.

Il testo in esame presenta tuttavia delle debolezze, a partire dalla garanzia della tutela dei diritti contrattuali a favore dei lavoratori di origine straniera, così da prevenire disparità di trattamento. È inoltre necessario disporre di una disciplina idonea a rendere più rapido il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché a favorire i ricongiungimenti familiari.

Il progetto legislativo in esame dovrebbe poi valorizzare adeguatamente la partecipazione delle organizzazioni sindacali, mentre, per quanto riguarda la fase attuativa, risulta necessario il rafforzamento dei centri per l'impiego, la cui operatività è limitata dalle carenze di organico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Dopo aver ricapitolato l'andamento dell'iter del disegno di legge in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, il relatore [BERRINO](#) (FdI) ne segnala la finalità, esplicitata dall'articolo 1, consistente nel riconoscimento e nella promozione della mototerapia in quanto terapia complementare.

L'articolo 2 prevede l'adozione di linee guida in materia di mototerapia, specificandone l'oggetto, mentre l'articolo 3 prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti, da attuare con il coinvolgimento di enti privati.

Il successivo articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), sottolineata la necessità di approfondire il tema, richiede lo svolgimento di audizioni.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) e il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) si associano.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) esprime il proprio consenso rispetto alla proposta, nel presupposto che le audizioni si svolgano in tempi ragionevolmente contenuti.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 12 di giovedì 11 aprile quale termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di uno per Gruppo. Specifica quindi che, come di consueto, si procederà all'audizione di organizzazioni e di soggetti associativi, e non di singoli esperti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 19,20.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, laddove si integra l'articolo 625 del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della circostanza aggravante ai casi in cui la calamità naturale sia stata accertata, ad esempio attraverso la previa deliberazione dello stato d'emergenza.

I senatori **CATALDI** (M5S), **GIORGIS** (PD-IDP) e **Dafne MUSOLINO** (IV-C-RE) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, previsto al comma 3 dell'articolo 1, finalizzato alla ripartizione delle risorse del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile.

I senatori **GIORGIS** (PD-IDP) e **Dafne MUSOLINO** (IV-C-RE) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [Dafne MUSOLINO](#) (IV-C-RE) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

206ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva l'assenza di una politica integrata del Governo sulla mobilità sostenibile. Auspica quindi che, dopo l'approvazione della riforma costituzionale sul premierato, la Commissione possa occuparsi anche di iniziative legislative non limitate alla istituzione di giornate nazionali o alla celebrazione di ricorrenze. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la

Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, martedì 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Pera ha proposto alcune modifiche di carattere tecnico all'emendamento 4.2000, su cui invita un rappresentante per Gruppo a pronunciarsi.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva che la proposta di apportare mere correzioni formali all'emendamento 4.2000, che il Partito democratico non condivide nella sostanza, non può essere intesa come una disponibilità al dialogo costruttivo con le opposizioni.

Ricorda che già nei tre incontri con il Ministro, prima della presentazione del disegno di legge costituzionale n. 935, la sua parte politica aveva esplicitato la propria assoluta contrarietà alla elezione diretta sia del Capo del Governo sia del Presidente della Repubblica, sulla base di argomentazioni che sono poi state ribadite durante il dibattito. A fronte delle criticità evidenziate, tuttavia, la maggioranza si è limitata a ricordare di aver preso un impegno con gli elettori sulla riforma costituzionale, sebbene in realtà il programma del centrodestra prevedesse il presidenzialismo in luogo del premierato. Sottolinea che il testo del disegno di legge costituzionale è stato riscritto quasi interamente tramite gli emendamenti del Governo, come se si trattasse di un decreto-legge, e per di più l'articolo 4 sarebbe ora sottoposto a una terza rivisitazione. Ritiene quindi che la maggioranza, che ha la forza numerica e l'"arroganza politica" per giungere all'approvazione della riforma senza tenere conto dei rilievi delle opposizioni, dovrebbe assumersi la responsabilità di presentare un subemendamento alla proposta 4.2000, riaprendo il termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) osserva che, con la soppressione della virgola proposta dal senatore Pera, vi è il rischio di un'ulteriore interpretazione del primo periodo, per cui il Presidente del Consiglio risulterebbe "eletto previa informativa parlamentare". A suo avviso, l'eccessiva concitazione dovuta all'urgenza di licenziare il provvedimento in sede referente sta causando poca cura nella scrittura del testo, che potrà dare adito a dubbi interpretativi, particolarmente gravi quando si tratta delle disposizioni costituzionali.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) osserva che, al di là delle pur legittime differenze di opinioni sull'impianto della riforma costituzionale, è doveroso assicurarsi che il testo sia redatto in modo accurato. Pertanto, accoglie con favore le proposte del senatore Pera, finalizzate a rendere più comprensibili la disposizione di cui all'articolo 4, in modo da evitare equivoci in sede di interpretazione. Ritiene che comunque si tratti di correzioni meramente formali, per cui non sarebbe necessario un apposito subemendamento.

Eventualmente, si potrebbe valutare se aggiungere espressamente all'inizio del secondo capoverso, oltre al caso delle dimissioni del Presidente del Consiglio, anche la sconfitta sulla questione di fiducia posta su un determinato provvedimento, per includere anche il caso in cui il *Premier* interpreti tale evenienza come un mero incidente di percorso.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) critica la strumentalizzazione da parte delle opposizioni del tentativo di rendere

più chiaro il testo, necessità peraltro segnalata proprio durante il dibattito, tanto da portare all'approvazione di un subemendamento del senatore De Cristofaro. Nell'esprimere apprezzamento per il miglioramento del testo del disegno di legge costituzionale n. 935, rispetto a quello originario, ritiene condivisibile l'ulteriore proposta volta a eliminare eventuali incertezze interpretative.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti sugli effetti della soppressione della virgola nel primo periodo del secondo capoverso.

Replica innanzitutto alla senatrice Maiorino, precisando che l'interpretazione da lei proposta, secondo cui si potrebbe ritenere che il Presidente del Consiglio sia "eletto previa informativa parlamentare", sebbene sia possibile a livello sintattico, non sarebbe accettabile dal punto di vista ermeneutico, che tiene conto del testo nel suo complesso. Del resto, sarebbe anche improbabile che un Presidente del Consiglio potesse rendere un'informativa parlamentare prima ancora di essere eletto.

Riguardo alle considerazioni del senatore Giorgis, osserva che l'eliminazione della virgola fa venir meno un'ulteriore interpretazione malevola, per cui - a seguito delle dimissioni - il successivo dibattito parlamentare potrebbe avere a oggetto lo scioglimento delle Camere, che invece è questione riservata al confronto tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. Pertanto, come avviene attualmente, a seguito di voto contrario al Governo, non necessariamente sulla questione di fiducia, si apre la crisi con conseguente dibattito parlamentare, nel quale il Capo del Governo verifica la possibilità o meno di proseguire nel suo incarico.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), nel ritenere esaustiva la spiegazione del senatore Pera, si esprime favorevolmente sulle correzioni formali proposte.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) concorda sull'esigenza di rendere più chiaro il testo dell'emendamento 4.2000 del Governo, come è risultato anche nel corso del dibattito. Sarebbe preferibile, infatti, renderlo più lineare e coerente con le altre disposizioni costituzionali, in modo da limitare l'incertezza di interpretazione delle disposizioni.

Sebbene sul punto Italia viva abbia un orientamento diverso, esprime apprezzamento per le modifiche proposte, che riducono effettivamente le incertezze sui casi in cui il Presidente della Repubblica può conferire un nuovo incarico di formare il Governo.

A proposito della interpretazione ipotizzata dalla senatrice Maiorino, osserva che il significato della disposizione va considerato in modo sistematico e non soltanto in base al tenore letterale: è evidente che l'obiettivo della norma sia il coinvolgimento del Parlamento, in caso di crisi di governo. A tale proposito, osserva che il dibattito parlamentare dovrebbe svolgersi prima delle dimissioni del Presidente del Consiglio, che poi avrà sette giorni di tempo per recarsi dal Presidente della Repubblica e chiedere lo scioglimento delle Camere o un nuovo incarico per sé o altro parlamentare eletto in collegamento con la maggioranza.

Nota tuttavia che permane una incertezza nell'eventualità che il Presidente del Consiglio non compia la sua scelta entro sette giorni oppure non si dimetta nel caso in cui non ottenga la fiducia. Su tali aspetti ritiene quindi necessario un supplemento di riflessione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel precisare che la posizione del Partito democratico è quella illustrata dal senatore Giorgis, sottolinea che la formulazione proposta con l'emendamento 4.2000 resta ingannevole anche con le modifiche proposte dal senatore Pera. Si fa riferimento infatti a una proposta o richiesta, da parte del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, di scioglimento delle Camere, che tuttavia non può essere respinta. Pertanto, sarebbe più corretto usare la parola: «imponere». Conferma, inoltre, che la richiesta di utilizzare una formulazione più attinente al reale significato della disposizione non può essere intesa come un'apertura al dialogo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#), dopo aver sottolineato che l'indisponibilità al confronto da parte del Partito democratico non rappresenta una novità, ribadisce che le correzioni formali proposte non nascondono ipocrisie né idee confuse. Pertanto, respinge le critiche delle opposizioni sul presunto carattere pasticciato della riforma e considera strumentali le richieste di ulteriori chiarimenti. Ricorda infine che l'Assemblea Costituente si rivolse a Pietro Pancrazi e Concetto Marchesi per due volte proprio per una rivisitazione lessicale del testo della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, secondo la proposta del senatore Pera, l'unica modifica consisterebbe

nel sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «ha la facoltà di chiedere», che, anche secondo il senatore Parrini, hanno sostanzialmente lo stesso significato. Per il resto, si tratta solo di ripetere il soggetto nell'ultimo periodo, con il riferimento esplicito al Presidente del Consiglio. A suo avviso, si potrebbe migliorare ulteriormente il testo con la seguente formulazione: «In caso di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha la facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone».

In ogni caso, precisa che la richiesta di collaborazione alle opposizioni riguarda non il merito della disposizione, essendoci una divergenza chiara sulla elezione diretta, ma la possibilità di rendere la disposizione più chiara attraverso una correzione formale.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) ribadisce come si sia in presenza di una correzione di *drafting*.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) contesta la pretesa del Governo di incidere sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione. In questo modo, il Senato risulterebbe condizionato dal Governo, che ha già presentato il testo del disegno di legge costituzionale e lo ha in gran parte riscritto attraverso propri emendamenti.

Invita quindi il Presidente a presentare un apposito subemendamento in qualità di relatore, riaprendo i termini per i subemendamenti, che del resto non potranno essere così numerosi da rinviare l'approvazione del disegno di legge costituzionale ancora a lungo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'andamento del dibattito, reputa opportuno rinviare eventuali ulteriori interventi alla discussione in Assemblea, dove si terrà conto del dibattito odierno sull'emendamento 4.2000.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.2000 del Governo, nel testo modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento del Governo rispecchia l'"aggressione" condotta al ruolo del Presidente della Repubblica, con una riforma "pasticciata" e volutamente fuorviante. Ribadisce che le norme in esame certificano la sottrazione al Capo dello Stato di margini di discrezionalità nello scioglimento delle Camere, così come sulla fiducia iniziale, in quanto se viene negata per due volte si verifica la fine della legislatura. A suo avviso, sarebbe stato preferibile ispirarsi al modello della Costituzione tedesca, dove la proposta di scioglimento è bilanciata dal ruolo riconosciuto al Presidente federale e al *Bundestag*. Ritene inoltre che la possibilità di subentro di una seconda persona che può assumere l'incarico di Capo del Governo sia incomprensibile, probabilmente frutto delle mediazioni all'interno della maggioranza. In ogni caso, non ha sicuramente la valenza di una norma antiribaltone, come invece viene presentata, in quanto tale meccanismo sarà fonte di instabilità permanente all'interno della maggioranza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che le criticità evidenziate siano rimaste irrisolte, poiché la richiesta di scioglimento delle Camere, anche se posta secondo le formule della cortesia istituzionale, non potrà essere respinta dal Presidente della Repubblica, che in questo modo diventa una sorta di "maggiordomo" del Presidente del Consiglio. Si intacca così uno dei poteri più significativi del Capo dello Stato, neutralizzandone di fatto la funzione. Tra l'altro, la sua denominazione non corrisponderà più alla realtà, perché al vertice dello Stato ci sarà il Capo del Governo, che avrà poteri più incisivi e una legittimazione differente.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) sottolinea che i Governi tecnici, in passato, sono stati risolutivi, loro malgrado, riuscendo a compiere riforme complesse dove la politica aveva fallito. Non si può negare che, nei momenti di crisi più drammatici, il Presidente della Repubblica si sia assunto la responsabilità di trovare una soluzione. Certamente, non è auspicabile che si ripetano tali situazioni, tuttavia ritiene che l'eliminazione della possibilità di ricorrere a Governi tecnici o di larghe intese sia una scelta ardua e improntata a un ottimismo che non tiene conto della storia del Paese. A suo avviso, sarebbe preferibile non escludere quegli strumenti che finora i Presidenti della Repubblica hanno dimostrato di saper utilizzare in modo sapiente.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sull'emendamento in esame, con l'auspicio che il testo dell'articolo 4 possa essere ulteriormente

migliorato in Assemblea, tenendo conto delle correzioni proposte dal senatore Pera. Ribadisce in ogni caso la necessità di esplicitare la procedura da attivare nel caso che il Governo non riceva la fiducia su un determinato provvedimento. Secondo la prassi, dovrebbe dimettersi, ma dopo che avrà ricevuto l'investitura popolare potrebbe risultare incongruo un obbligo di dimissioni a fronte di un mero incidente di percorso. A suo avviso, si potrebbe valutare la possibilità di precisare tale ipotesi all'inizio del secondo capoverso, aggiungendo il riferimento alla sconfitta sul voto di fiducia a quello delle dimissioni.

Per quanto riguarda le critiche delle opposizioni sulla limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica, osserva che i soggetti del rapporto fiduciario sono il popolo e il Parlamento, mentre il Capo dello Stato ha assunto negli scorsi anni un protagonismo, a suo avviso, eccessivo e non condivisibile, come nel caso del conferimento dell'incarico al presidente Monti dopo la caduta del Governo Berlusconi. Si potrebbe allora modificare ulteriormente il secondo capoverso dell'emendamento 4.2000, precisando che, a fronte della proposta di scioglimento delle Camere avanzata dal Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica «ne prende atto e lo dispone». In tal modo, si esplicita che si tratta di un adempimento obbligato, in quanto il Capo dello Stato non può considerare altre opzioni, e si eliminano incertezze interpretative.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) stigmatizza la violenza verbale con cui le opposizioni hanno "agredito" la figura del Presidente della Repubblica, che in ogni caso, anche dopo la riforma costituzionale, continuerà a esercitare tutti gli altri poteri previsti dall'articolo 87 della Costituzione. Sottolinea che finora è stata proprio l'instabilità dei Governi, che affligge la democrazia italiana dai tempi di Cavour, a causare l'intervento autorevole del Presidente della Repubblica, esercitando un potere non codificato ed espandendo così in modo inappropriato le sue prerogative. Pertanto, attraverso il rafforzamento degli Esecutivi si intende correggere questa distorsione, senza che però il Presidente della Repubblica debba considerarsi "asservito" al Presidente del Consiglio, come sostenuto in modo offensivo dalle opposizioni.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2000, come modificato dal subemendamento 4.2000/49, è approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti successivi dal 4.112 al 4.156.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario sull'emendamento in esame, preferendo la definizione di "Presidente del Consiglio" in luogo di quella di "Primo ministro". Coglie l'occasione per ringraziare il senatore Tosato, per aver finalmente fugato i dubbi sul reale significato dell'emendamento 4.2000 appena approvato, confermando che la maggioranza intende proprio assegnare al Presidente della Repubblica una funzione notarile, privandolo del ruolo di coordinamento delle istituzioni e di garanzia che ha svolto finora.

Replica quindi al senatore Lisei, sottolineando che i poteri principali del Presidente della Repubblica, cioè lo scioglimento delle Camere e la nomina del Presidente del Consiglio, risultano intaccati in quanto non più liberi: diventano in sostanza "poteri-doveri". A suo avviso, la violenza è quella della maggioranza nel continuare a sostenere il contrario della realtà.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) evidenzia che, nella forma di governo del cancellierato, a cui fa riferimento il Partito democratico, la figura del Presidente federale dispone di poteri quasi insignificanti rispetto a quelli di cui il Presidente della Repubblica sarebbe titolare, in Italia, anche in caso di approvazione della riforma costituzionale in esame.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che la nuova figura di Presidente del Consiglio istituita con la riforma costituzionale in esame meriterebbe in effetti l'appellativo di Primo ministro. A suo avviso, è comunque pericoloso concentrare i poteri in una sola persona, che rassegnando le dimissioni per qualsiasi motivo, anche un semplice contrasto interno al suo partito, può determinare lo scioglimento delle Camere, mortificando così il voto espresso dagli elettori. Ribadisce che il meccanismo dell'"*aut simul stabunt aut simul cadent*" causa proprio quella instabilità che la maggioranza vorrebbe evitare e crea difficoltà in campo economico, allontanando gli investitori, come del resto ha fatto questo Governo dopo il suo insediamento, cancellando per esempio la misura del *Superbonus*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur anticipando il suo voto contrario sull'emendamento in

esame, ritiene incomprensibile l'orientamento contrario di relatore e Governo, dato che con il premierato e l'elezione diretta sicuramente il Presidente del Consiglio diventa un Primo ministro, non essendo più un *primus inter pares*. Ricorda, a tale riguardo, che con la Costituzione venne mutuata la struttura del Comitato di Liberazione Nazionale, guidato appunto da un *primus inter pares*. Ciò a dimostrazione di come la riforma in esame fuoriesca dalla nostra tradizione storica.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) precisa di non poter votare contro l'emendamento in esame, proprio perché nell'impianto del premierato è prevista la figura del Primo ministro, che - come precisato dal senatore De Cristofaro - non è più un *primus inter pares* in quanto è eletto dal popolo e propone al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, precisa che è già stato votato l'emendamento 3.2000, che fa riferimento al Presidente del Consiglio, e pertanto l'emendamento 4.0.7 risulterebbe contraddittorio. Pertanto, conferma il parere contrario.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) conferma l'avviso contrario sull'emendamento 4.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, previsto al comma 3 dell'articolo 1, finalizzato alla ripartizione delle risorse del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 778

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, laddove si integra l'articolo 625 del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della circostanza aggravante ai casi in cui la calamità naturale sia stata accertata, ad esempio attraverso la previa deliberazione dello stato d'emergenza.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 154 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

154ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul Documento in titolo, in cui si evidenzia la fase transitoria in cui esso si colloca, di passaggio dall'attuale Patto di stabilità e crescita europeo, a quello su cui il 10 febbraio scorso è stato raggiunto un accordo politico in seno alle Istituzioni europee.

In tale contesto, con la disattivazione della clausola di salvaguardia generale e la conseguente applicazione del vigente Patto di stabilità, la Commissione europea ha indicato ai Governi di presentare, per il 2024, Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine che, per quest'anno, dovrà essere presentato all'Unione europea (UE) entro il 20 settembre.

Per questo motivo, e in linea con le indicazioni della Commissione europea, il Documento di economia e finanza (DEF) 2024 evidenzia unicamente le grandezze di finanza pubblica che emergono dal profilo tendenziale a legislazione vigente, le quali sono largamente in linea con lo scenario programmatico delineato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) del settembre scorso e con i vigenti vincoli derivanti dal quadro normativo europeo.

Infatti, il *deficit* strutturale, che è valore di riferimento per il Patto di stabilità vigente, si conferma in netto miglioramento nel 2024, con un aggiustamento di 3,2 punti percentuali, seguito, nel triennio 2025-2027, da una correzione più contenuta, ma comunque in linea con il miglioramento dello 0,7 per cento richiesto dal Patto di stabilità e dalle Raccomandazioni specifiche per Paese relative al 2024, del 16 giugno 2023.

In riferimento alle osservazioni emerse nella precedente seduta, propone di fare cenno al condiviso auspicio che la possibile futura necessità di contenimento della spesa non incida sulle prestazioni sanitarie, né sulle politiche strategiche di sicurezza e per la pace.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) illustra, a nome del suo Gruppo, un parere alternativo, di tenore contrario al DEF, in cui si stigmatizza l'assenza del quadro programmatico, previsto dalla legge n. 196 del 2009. Il Documento infatti si limita a descrivere, in modo peraltro ottimistico, il quadro tendenziale a legislazione vigente.

Sottolinea invece che la Commissione europea si appresta ad aprire una procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese, in seguito alla quale si prefigurano manovre di rientro

del *deficit* non inferiori a 0,5 punti percentuali di prodotto interno lordo (PIL) all'anno, per i prossimi 7 anni, da cui dovranno conseguire risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dei contributi agli investimenti e alla produzione, della sanità e delle prestazioni sociali.

Da queste misure non potranno che conseguire inevitabili ricadute negative sulle condizioni delle famiglie e sull'attività delle imprese.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la sua firma al parere alternativo a prima firma della senatrice Rojc.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) illustra, a nome del suo Gruppo, un parere alternativo, di tenore contrario, su un Documento che, come evidenziato dallo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, non concorre a fornire rassicurazioni in merito alle crescenti preoccupazioni riguardanti le inadeguate e intempestive misure adottate dal Governo per fronteggiare lo stallo in cui versa l'economia italiana da circa un anno e mezzo.

Per quanto riguarda il contesto dato dalla revisione del quadro della *governance* economica europea e dalle crescenti tensioni e dai mutati scenari geo-politici internazionali, appaiono allarmanti i dati diffusi dalla Confederazione europea dei sindacati (Ces), per cui la maggior parte degli Stati membri dell'UE non sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi di investimento in scuole, ospedali e alloggi a causa dell'applicazione delle nuove regole del Patto di stabilità.

Nelle more di un'approvazione delle nuove regole di bilancio europee, risulta inidonea e limitativa del dibattito parlamentare la scelta del Governo di presentare un DEF che delinea lo stato dell'arte, privo di sostanziali linee programmatiche, in violazione dell'articolo 10 della legge di contabilità nazionale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere proposto dal Relatore, richiamando il contesto socio-economico e geopolitico in cui si colloca il DEF. Il Documento appare infatti realistico, a fronte delle variabili ad esso esogene, e suscettibile di possibili aggiustamenti e precisazioni nel corso dell'anno.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) ricorda che non è la prima volta che il DEF viene presentato in forma semplificata, riportando solo le linee tendenziali. L'Italia non è inoltre l'unico Paese ad aver fatto questa scelta nel panorama europeo.

Fa quindi riferimento alla situazione problematica delineata dal senatore Lorefice, per rimarcare come ciò sia soprattutto il risultato delle scelte dei precedenti Governi, che hanno adottato misure dall'elevato valore assistenziale e produttive di ingenti debiti futuri, come il *Superbonus*. Le scelte effettuate con il DEF in esame danno invece dimostrazione della serietà del Governo e dei partiti che lo sostengono.

Preannuncia quindi il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo allo schema di parere del Relatore.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) si unisce alla posizione favorevole espressa dai Gruppi di Forza Italia e Fratelli d'Italia, ribadendo che non è la prima volta che viene presentato un DEF sintetico e semplificato, peraltro nel rispetto delle indicazioni europee.

Ricorda come la linea di austerità imposta in passato dall'Europa abbia contribuito alla decrescita del PIL italiano, mentre la crescita dello scorso anno è dovuta alla vivacità del tessuto economico italiano.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo allo schema di parere del Relatore.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*), in relazione al tessuto produttivo italiano, ritiene invece che questo sia sotto pressione, come evidenziato dai dati sul calo della produzione negli ultimi 12 mesi, che collocano il PIL italiano al di sotto della media europea.

Al riguardo, ritiene che il Governo non abbia delineato nel DEF una visione di rilancio del Paese, portato invece alla acritica accettazione della riforma del Patto di stabilità promossa da Francia e Germania, che comporterà a breve 12 miliardi di euro di tagli alla spesa o di nuove tasse.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), in riferimento al *Superbonus*, osserva come non si tratti di responsabilità dei Governi precedenti, poiché nei 18 mesi in cui il Governo in carica ha operato non ha fatto nulla per rimediare, peraltro prorogando il beneficio per le case unifamiliari.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere presentato dal relatore Matera, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Resta quindi precluso il voto sui pareri alternativi presentati, che sono comunque pubblicati in allegato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ([COM\(2024\) 139 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato in precedenza, ha lo scopo di apportare adeguamenti ai regolamenti dei piani strategici della Politica agricola comune (PAC), i quali, elaborati dai 27 Stati membri e in vigore dal 2023, forniscono sostegno diretto agli agricoltori per il reddito, gli investimenti, la tutela ambientale, lo sviluppo rurale e l'innovazione.

La necessità di una revisione del quadro normativo esistente è emersa perché il primo anno di attuazione dei piani strategici della PAC ha evidenziato che sono necessari adeguamenti per garantire un'attuazione efficace dei piani stessi e per ridurre gli oneri burocratici. Inoltre, il regolamento sui piani strategici della PAC è stato concordato prima dell'aggressione russa in Ucraina, che continua a influenzare fortemente i mercati e i margini di reddito degli agricoltori. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati anche da un numero considerevole di eventi meteorologici estremi.

In tale contesto, si sono inserite le diffuse proteste degli agricoltori in tutti gli Stati membri dell'Unione, verificatesi fra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, le cui cause sono complesse e diversificate.

La proposta in esame è stata accolta con favore dal Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 marzo 2024, nell'ambito di un più ampio dibattito sulle risposte rapide e strutturali da fornire alla situazione nel settore agricolo.

Lo scorso 11 aprile, il Parlamento europeo ha concordato di votare con procedura d'urgenza sulla proposta in oggetto alla sessione plenaria che si terrà dal 22 al 25 aprile prossimi a Strasburgo. Per i profili di competenza, si concorda con la Commissione europea in merito al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto la modifica dei regolamenti sulla PAC, necessaria al fine di alleviare determinate difficoltà, semplificare e alleggerire gli oneri a carico degli agricoltori, può avvenire solo a livello dell'Unione europea.

Si ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità, poiché la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi preposti.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 14 maggio 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità.

La Relatrice, quindi, auspica una celere approvazione della proposta in esame, per una sua entrata in vigore prima delle elezioni europee, in risposta alle richieste degli agricoltori, e conferma l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

La "mototerapia", o *FMX Therapy* (acronimo di *Freestyle Motocross Therapy*), prevede lo

svolgimento di attività di *motocross freestyle* all'aperto o al chiuso, presso gli ospedali o altre strutture assistenziali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi pazienti di salire in sella a una moto (a trazione elettrica nel caso sia al chiuso) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti.

Alcuni studi hanno dimostrato gli importanti benefici assicurati dalla mototerapia in termini di riduzione nella percezione del dolore, per quanto riguarda i pazienti, nonché di riduzione del livello di stress, anche dei genitori, con aumento per gli uni e per gli altri delle emozioni positive a discapito di quelle negative. La mototerapia, avviata sperimentalmente in un contesto limitato, si è progressivamente diffusa, coinvolgendo persone e strutture, per approdare negli ospedali e nei reparti pediatrici.

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, è conseguentemente finalizzato a garantire un riconoscimento formale alla mototerapia, in modo da consentirne una maggiore diffusione nelle realtà ospedaliere italiane, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, ma anche presso le piazze delle città italiane, al fine di migliorare l'esperienza dell'ospedalizzazione, contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

Il disegno di legge consta di 4 articoli. L'articolo 1 ne declina gli obiettivi e allo scopo sono richiamati gli articoli 2 e 3 della Costituzione, l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Inserimento dei disabili), nonché gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n.18 del 2009.

L'articolo 2 rimette a un accordo, adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle linee guida per la corretta applicazione degli interventi di mototerapia sul territorio nazionale, prevedendo, in particolare, che siano disciplinate le necessarie misure di sicurezza e igienico-sanitarie, i requisiti dei motocicli e delle attrezzature utilizzate, la modalità di partecipazione e di supervisione nei confronti dei progetti da parte del personale medico e dei familiari, nonché la direzione dei progetti e dei percorsi formativi degli operatori in capo a istruttori e a piloti di comprovata competenza.

L'articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni (definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) il compito di promuovere l'organizzazione di eventi e progetti di mototerapia da attuare, anche con il coinvolgimento di enti privati, presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi pubblici all'aperto o al chiuso idonei a garantire la piena accessibilità delle persone con disabilità.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

La Relatrice aggiunge che, presso la Commissione di merito, è previsto lo svolgimento di audizioni.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritiene che la proposta legislativa sia criticabile per diversi motivi.

Innanzitutto, essa non prevede alcuno stanziamento in favore delle Regioni che vorranno promuovere eventi e progetti di mototerapia. Più nel merito, rileva come si proponga questa terapia complementare senza che vi sia alcuna base scientifica, ma sulla scorta di una sperimentazione svolta, dal 2020, su soli 50 pazienti.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede alla Relatrice delucidazioni sugli studi a cui si fa riferimento e su chi li abbia asseverati. Esprime, quindi, perplessità circa un'attività di *motocross freestyle*, per persone disabili, presso gli ospedali, dove peraltro vi sono regole stringenti circa i livelli di rumore ammessi. Ritiene quindi che la proposta sia criticabile sotto più punti di vista e resta in attesa dei contenuti che emergeranno dalle audizioni previste in Commissione di merito, soprattutto per comprendere l'effettivo valore aggiunto della mototerapia per i pazienti.

Sottolineando l'assenza di risorse, si interroga sulla reale rispondenza del provvedimento alle priorità degli italiani.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) replica ricordando che si tratta di una proposta di iniziativa di un deputato e non del Governo, e che l'*FMX Therapy* prevede naturalmente spettacoli all'aperto, con il coinvolgimento fisico dei pazienti solo a margine degli stessi. Qualora si tratti di eventi all'interno, vengono utilizzate solo moto elettriche. Ritiene utile valutare anche le posizioni degli esperti nelle

audizioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminato il documento in titolo, considerato che le sezioni I e III del Documento di economia e finanza (DEF), contenenti rispettivamente il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, costituiscono anche i documenti richiesti nell'ambito del Semestre europeo, da trasmettere alla Commissione europea entro il 30 aprile; ricordato che il 10 febbraio 2024 si è raggiunto un accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul nuovo Patto di stabilità e crescita, che entrerà in vigore nel 2025 e che prevede, tra le altre novità, il Piano strutturale di bilancio di medio termine, in sostituzione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, e lo scomputo dei cofinanziamenti nazionali dei programmi europei dalla spesa pubblica di riferimento per la sorveglianza di bilancio; rilevato che, in considerazione della disattivazione della clausola di salvaguardia generale e la conseguente applicazione del vigente Patto di stabilità, la Commissione europea ha indicato ai Governi di presentare, per il 2024, Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine che, per quest'anno, dovrà essere presentato all'UE entro il 20 settembre; considerato che, in linea con le indicazioni della Commissione europea, il DEF 2024 evidenzia unicamente le grandezze di finanza pubblica che emergono dal profilo tendenziale a legislazione vigente, le quali sono largamente in linea con lo scenario programmatico delineato nella NADEF del settembre scorso, pur tenendo conto del quadro macroeconomico aggiornato, degli effetti della manovra di bilancio in corso, dei provvedimenti approvati nei primi mesi dell'anno in corso, dell'andamento di entrate e uscite della PA e della rimodulazione delle spese finanziate dal PNRR alla luce delle modifiche approvate dal Consiglio UE l'8 dicembre 2023; valutato che il *deficit* strutturale, valore di riferimento per il Patto di stabilità vigente, si conferma in netto miglioramento nel 2024, con un aggiustamento di 3,2 punti percentuali, seguito, nel triennio 2025-2027, da una correzione più contenuta, ma comunque in linea con il miglioramento dello 0,7 per cento richiesto dal Patto di stabilità e dalle Raccomandazioni specifiche per Paese relative al 2024 (del 16 giugno 2023); auspicato che il possibile futuro contenimento della spesa non incida sulle prestazioni sanitarie, né sulle politiche strategiche di sicurezza e per la pace, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TATJANA ROJC, FRANCESCHINI, SIMONA MALPEZZI, SENSI E SPAGNOLLI SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede di esame del documento di economia e finanza 2024; premesso che, il DEF 2024, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 10 della [legge n. 196 del 2009](#), è privo di alcuni fondamentali contenuti, il più rilevante dei quali è il quadro programmatico; la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione del quadro programmatico, anche di natura sintetica, e delle linee generali della prossima manovra;

il DEF 2024 risulta poco credibile e si limita a prendere atto dell'andamento dell'economia e delle finanze pubbliche registrato negli esercizi precedenti e del quadro tendenziale a legislazione vigente per gli esercizi relativi al periodo previsionale 2024-2027;

sul fronte macroeconomico il DEF riporta una ottimistica crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e del 1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, mentre le stime più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

sul fronte della finanza pubblica, il documento di economia e finanza conferma il peggioramento di taluni obiettivi della Nota di aggiornamento al DEF 2023, tra cui il dato del deficit 2023 e il preoccupante andamento del debito pubblico per tutto il periodo previsionale;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, [la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese](#). Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per deficit eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione [prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali](#) - al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento - per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

oltre alla mancata previsione del quadro programmatico, omette di evidenziare nel DEF 2024 anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

alla luce dei dati tendenziali disponibili, tuttavia, è possibile stimare a grandi linee l'entità minima della prossima manovra. Alla nota correzione dei conti pubblici di almeno 0,5 punti percentuali, il Governo dovrà aggiungere alcune misure di proroga di provvedimenti temporanei adottati nella scorsa manovra di bilancio le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

non potendo più fare ricorso alle clausole di salvaguardia e all'ulteriore deficit, il Governo, a fronte di un calo delle entrate in rapporto al PIL da imposte dirette e indirette per tutto l'arco temporale di riferimento del DEF, sembra indirizzato a [conseguire risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dei contributi agli investimenti e alla produzione, della sanità e delle prestazioni sociali, con inevitabili ricadute negative sulle prestazioni sociali e sulle imprese](#);

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI LOREFICE E DOLORES BEVILACQUA

La 4a Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati (Doc. LVII n. 2),

premessi che:

il Documento di economia e finanza (DEF) 2024 riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata e appare inadeguato a invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno e mezzo di vita del Governo, al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

come era stato già ampiamente annunciato dal Governo, questo Documento di economia e finanza non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, ossia deficit al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente nei due anni successivi;

a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa, dato tuttavia legato, alla

crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario;
come evidenziato dallo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, il testo non concorre a fornire rassicurazioni in merito alle crescenti preoccupazioni riguardanti le inadeguate e intempestive misure adottate dal Governo per fronteggiare lo stallo in cui versa l'economia italiana da circa un anno e mezzo;
nel DEF oggi al nostro esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;
in riferimento ai profili europei:
il tema dell'aggiornamento e della revisione del quadro della governance economica europea rappresenta una questione centrale nel dibattito europeo e un tema decisivo di politica economica per il nostro Paese in quanto dall'approvazione di tale riforma è strettamente connessa e dipenderà la capacità di spesa e di investimento a livello nazionale ed europeo per i prossimi anni, pesantemente influenzata dalle crescenti tensioni e dai mutati scenari geo-politici internazionali;
risultano in tal senso allarmanti i dati diffusi dalla Confederazione europea dei sindacati (Ces), per cui la maggior parte degli Stati membri dell'UE non sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi di investimento in scuole, ospedali e alloggi a causa dell'applicazione delle nuove regole del Patto di stabilità;
con l'accordo politico provvisorio raggiunto tra i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo il 10 febbraio scorso, è stato confermato l'impianto della riforma della governance, che rimane quello stabilito nell'accordo raggiunto dagli Stati membri nel Consiglio Ecofin dello scorso dicembre. L'accordo dovrà essere ora approvato dal Consiglio nella formazione Coreper e dalla Commissione per gli Affari economici del Parlamento UE prima della votazione finale formale al Consiglio e al Parlamento;
l'accordo raggiunto, il cui mandato negoziale ha visto votare a favore a livello europeo i partiti facenti parte dell'attuale compagine di governo, non ha tenuto conto della necessità di creare una nuova architettura dell'Unione europea più favorevole alla crescita economica, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e privati, in senso coerente con l'interesse dell'Italia, escludendo qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico e che finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci;
[nelle more di un'approvazione delle nuove regole di bilancio europee, non ancora formalizzata, risulta inidonea e limitativa del dibattito parlamentare la scelta del Governo di presentare un DEF che delinea lo stato dell'arte privo di sostanziali linee programmatiche, in attesa di quelli che saranno i futuri Piano fiscale-strutturale di medio termine e Rapporto di monitoraggio;](#)
non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze, legate alla riforma della governance economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora l'articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenuti a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti, esprime, pertanto, per quanto di competenza parere contrario.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 224 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

224ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso e altri; Maria Carolina Varchi e altri; Annarita Patriarca e altri; Irene Manzi

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI esprime una valutazione concorde con la relatrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, anche nella fase di costituzione degli Ordini, la copertura dei costi sia assicurata dai soggetti interessati, senza oneri a carico della finanza pubblica."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(924-bis-A) Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che in sede referente sono state recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo del relatore viene approvata dalla Commissione.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI esprime avviso conforme a quello del relatore.

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerati i chiarimenti e le modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI si pronuncia in senso conforme alla valutazione del relatore.

Interviene la senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), che esprime forti perplessità sul contenuto del provvedimento in esame, segnalando che, a quanto risulta, non vi sarebbero evidenze scientifiche sull'efficacia della mototerapia contro l'autismo.

Rappresenta pertanto l'opportunità che la Commissione compia un supplemento di istruttoria, rinviando il voto del parere a un'altra seduta.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione posta dalla senatrice Lorenzin attiene a un profilo di merito, che può essere approfondito presso la Commissione in sede redigente.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) si domanda se sia stato correttamente valutato l'impatto finanziario del provvedimento, manifestando forti dubbi sulla sua attuabilità a risorse invariate.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) evidenzia che, in realtà, la mototerapia si fonda su un concetto fondamentale, l'antigravità, la cui efficacia per le malattie spinali risulta comprovata scientificamente. Sottolinea inoltre la funzione armonica di tale pratica.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) riporta, pur nel rispetto dei differenti punti di vista, che diversi noti neuropsichiatri infantili, che rappresentano gli specialisti più titolati al riguardo, hanno espresso valutazioni molto critiche sull'efficacia della mototerapia.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), in ordine ai profili finanziari, fa presente che le associazioni di volontari già oggi organizzano numerose manifestazioni di mototerapia, senza gravare sui costi del sistema sanitario.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rimarca che una determinata pratica, se assurda a terapia riconosciuta, non può basarsi sulla buona volontà delle associazioni del terzo settore, in quanto occorre assicurare l'erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale secondo ben precisi *standard*.

Giudica pertanto un'ipocrisia affermare che una terapia possa essere riconosciuta a invarianza di oneri.

Il rappresentante del GOVERNO, al di là del dato politico rappresentato dall'ampia maggioranza che ha sostenuto il provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, evidenzia, in tema di copertura finanziaria, che si tratta di una terapia complementare volta a rendere più positiva l'ospedalizzazione, soprattutto per i minori.

Rispetto a tali terapie complementari, aventi carattere discrezionale, la clausola d'invarianza viene declinata nel senso di consentire alle Amministrazioni di attivarle attingendo alle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) osserva che anche le terapie complementari devono essere basate su evidenze scientifiche, mentre purtroppo l'esperienza dimostra che, nel passato, il Parlamento ha preso anche degli abbagli, ad esempio nella vicenda "Stamina".

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) ritiene prevedibile che, una volta approvate le linee guida sulla terapia in esame, a fronte delle richieste dei famigliari di attuarla, si porrà inevitabilmente per gli enti territoriali il problema del reperimento delle risorse finanziarie. Proprio per questo ritiene che vi sia una sottovalutazione dell'impatto finanziario del provvedimento e uno scollamento tra le affermazioni di principio contenute nel disegno di legge e la sua attuazione a livello territoriale, che richiederebbe

un ulteriore approfondimento per verificare un'assenza di oneri, che appare del tutto precaria. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, all'esito del dibattito, il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che elementi di risposta sul provvedimento in esame sono stati già forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione svolta la scorsa settimana.

Dà quindi la parola al sottosegretario Freni per eventuali ulteriori elementi di chiarimento, in relazione ai profili emersi anche nel corso dell'audizione in sede congiunta del Ministro Giorgetti svolta il 27 marzo alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario FRENI evidenzia come è stato chiarito e viene ora ribadito come il Governo manterrà comunque la quota di controllo di Poste Italiane, per una partecipazione comunque non inferiore al 35 per cento.

Ricorda che le risorse che potranno essere ottenute dalla realizzazione dell'operazione dipenderanno dall'ammontare della quota che sarà collocata sul mercato. Laddove si procedesse alla cessione dell'intera partecipazione direttamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze il controvalore desunto sulla base dei più recenti dati di mercato disponibili potrebbe ammontare a circa 4,4 miliardi. Ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze realizzerà l'operazione nel momento più adeguato alla massimizzazione dell'introito realizzabile, cercando di conciliare le condizioni del mercato con le esigenze di finanza pubblica. L'analisi dell'effetto netto dell'operazione sui saldi di finanza pubblica non può non tenere conto del fatto che l'andamento dei dividendi contenuto nei tendenziali è una mera previsione così come il calcolo dei minori interessi passivi che deriveranno dalla riduzione del debito. In altri termini, il semplice confronto di valori contabili non può tenere conto dell'andamento effettivo di tali variabili rispetto alle previsioni e alle ricadute positive in termini economici dell'operazione con il conseguente possibile aumento del valore di mercato della società.

In un quadro più generale, tra gli effetti economici che possono essere considerati vi sono anche quelli positivi in termini di riduzione dello *spread* e di aumento della fiducia degli investitori istituzionali nazionali ed esteri verso l'Italia, derivanti dalla riduzione del debito conseguente all'operazione. Di tali effetti il Governo opererà, comunque, un monitoraggio di cui sarà data progressivamente evidenza nei documenti di finanza pubblica nei quali sarà declinato il piano di dismissioni già ipotizzato nella NADEF 2023.

Infine, relativamente alla richiesta di ricevere un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri (oneri correlati alle operazioni di cessione), perlomeno in linea di massima, fa presente che, in occasione dell'IPO di Poste italiane il MEF aveva corrisposto al Consorzio di Collocamento e garanzia una commissione lorda pari allo 0,45 per cento del controvalore incassato, a cui si è aggiunta una commissione di *greenshore* pari allo 0,25 per cento del medesimo controvalore. Considerando l'interesse delle Banche a sostenere l'operazione in argomento, è verosimile ritenere che tali commissioni possano ulteriormente ridursi.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai commissari per la discussione del provvedimento.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) interviene per formulare osservazioni fortemente critiche sull'operazione di dismissione profilata dal provvedimento in esame, ricordando come anche nelle Commissioni di merito siano state espresse tutte una serie di criticità, volte a delineare l'assenza di un

disegno di politica industriale complessivo da parte dell'attuale maggioranza. Si tratta di un'operazione del tutto contraria agli interessi del Paese, destinata solo a fare cassa. Inoltre evidenzia come, sebbene il dibattito di merito venga svolto nelle Commissioni che vedono assegnato il provvedimento per l'esame di merito, la Commissione bilancio è tenuta ad occuparsi dei profili di contabilità; a tale riguardo il ministro Giorgetti, nell'audizione svolta in sede congiunta presso la Camera dei deputati, ha evidenziato che, alla luce dei valori attuali, emerge un delta negativo connesso all'operazione, tra i dividendi da un lato, e i minori interessi sul debito pubblico dall'altro, che deriverebbero dall'operazione di dismissione di Poste italiane. Ciò determina un dato evidente di un'operazione in perdita per il bilancio dello Stato, atteso che lo Stato stesso rinuncia ai dividendi, in crescita, delle partecipazioni in Poste, per tagliare, in modo minimo, gli interessi sul debito; ciò viene delineato in una fase in cui, peraltro, i dividendi registrati da Poste sono andati nel tempo crescendo, grazie ad un lavoro da parte del *management* riconosciuto da tutte le parti per cui occorrerebbe agire in senso del tutto contrario. L'operazione delineata, quindi, determina una alienazione da parte del MEF con effetti negativi per la perdita di tali dividendi, perdita assai superiore rispetto al taglio degli interessi sul debito, alla luce dei dati riportati dallo stesso Ministro dell'economia il 27 marzo scorso. In tale quadro, la Commissione bilancio deve disporre di una relazione tecnica che certifichi e verifichi il valore di tale perdita per il bilancio pubblico ad esito dell'operazione di dismissione. Si tratta di numeri preoccupanti, profilati dallo stesso Ministro nella citata audizione, per cui la relazione tecnica della Ragioniera generale dello Stato risulta un elemento imprescindibile per permettere ad ogni Commissario di poter decidere con compostezza la propria posizione sulla dismissione di Poste italiane. Ricorda infine l'ingente ammontare dell'operazione, in base a quanto delineato dal Sottosegretario, con un'operazione di 4,4 miliardi, rispetto alla quale la relazione tecnica, che viene spesso invocata anche per il più contenuto dei provvedimenti all'esame della Commissione bilancio, rileva ora come imprescindibile data la portata rilevante dall'operazione economico finanziaria delineata dal provvedimento su Poste.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), dopo aver dichiarato di condividere interamente l'intervento del senatore Misiani, sottolinea il dato assai critico circa il fatto che due Ministri del medesimo Governo abbiano riferito elementi differenti sull'operazione di dismissione, l'uno affermando che la partecipazione pubblica non scenderà sotto la quota del 51 per cento, l'altro rilevando invece che sarà garantita una quota di controllo non inferiore al 35 per cento. Tale difformità di prospettazione risulta particolarmente grave, atteso che una società quotata può avere diversi strumenti con cui si esercita il controllo, ma andrebbe quantomeno chiarito da parte del Governo quale quota di controllo si intenda avere a riferimento per garantire la gestione da parte dello Stato. Richiama l'autonomia decisionale di Cassa depositi e prestiti come elemento da considerare anche in relazione al tema dell'individuazione di quale sia la quota idonea a garantire il controllo societario. Anche sotto tali profili, occorre che sia fornita una relazione tecnica seria, non risultando a ciò idonea la mera relazione illustrata allegata al provvedimento. Si sofferma poi sul tema del rapporto dei dividendi e il prezzo delle quote di partecipazione, sottolineando come nella fase attuale occorrerebbe procedere ad acquistare partecipazioni anziché venderle, per poter curare l'interesse finanziario del Paese. Richiama inoltre il tema dell'effetto dell'operazione sul valore delle partecipazioni, rispetto al quale non sono stati forniti elementi di chiarimento di alcun genere da parte del Governo. A tale riguardo occorrerebbe delineare alcuni elementi minimi di una tale operazione, ad esempio l'intento di vendere ad attori istituzionali, o comunque occorrerebbe fornire gli elementi minimi di un disegno sull'operazione medesima, elementi invece del tutto mancanti e in assenza dei quali l'operazione appare complessivamente non fondata e non in linea con gli interessi del Paese.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) si sofferma sul tema delle liberalizzazioni, evidenziando come, a seconda delle fasi politiche, le diverse parti abbiano assunto posizioni contrarie o a favore delle dismissioni, che caratterizzano un libero confronto delle parti. Tuttavia evidenzia come sul piano dei dati contabili non è possibile scontare elementi quali possibili fluttuazioni, anche dei dividendi, i cui andamenti non è dato attualmente conoscere se non per i dati attuali. Occorre quindi ragionare in prospettiva, ricordando come la contabilità non possa essere calcolata solo sulla base dei dividendi

attuali. Tale elemento va tenuto presente, al di là delle opinioni politiche sulla opportunità o meno di procedere ad una dismissione di una società come Poste italiane, in relazione alla quale evidenzia l'importanza della capillarità della stessa nei territori e nelle aree interne. Ricorda come nell'esperienza pregressa si siano registrati dei danni, ad esempio in relazione alla privatizzazione di Autostrade, soffermandosi invece sul dato positivo dell'operazione da ultimo svolta su Monte dei Paschi di Siena, di cui ricorda l'opportuno tempismo nelle fasi della gestione dell'operazione svolta su tale società. Piuttosto evidenzia, infine, l'opportunità di ragionare sulla necessità che i benefici derivanti da tali operazioni vengano recuperati nel tessuto economico del Paese, e non vadano all'estero a favore di altri sistemi economici.

Il senatore [MISIANI](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente, rivolgendosi al senatore Borghi, per evidenziare come, sui profili contabili, lo stesso *dossier* del Servizio del bilancio della Camera e del Senato, ha evidenziato come sia utile acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, il *dossier*, di cui dà espressa lettura, rileva che le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione (per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli *advisor*) si provvederà a valere sui proventi incassati, sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. Si tratta dunque di richieste di dati numerici ed economici, richiesti dallo stesso *dossier* del Servizio del bilancio, da cui si evince la necessità di un'apposita relazione tecnica.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), dopo aver richiamato i contenuti positivi sui risultati registrati da Poste, in base a quanto riferito anche dall'assetto manageriale di Poste stessa, evidenzia come non vi sia un'altra società a partecipazione pubblica ad incarnare parimenti lo Stato nei territori del Paese, come riconosciuto dallo stesso senatore Borghi che ne ricordava la diffusa capillarità. Ricorda inoltre come tale società ha saputo sviluppare nuove azioni riconvertendosi nel mercato, come ad esempio nell'ambito della logistica con la consegna dei pacchi, per cui un'operazione di dismissione rischia invece di avere effetti deleteri. Perdere la gestione e comunque assegnare a fondi diversi dallo Stato tale gestione avrà un effetto di incentivare la speculazione, e non certo quello di garantire la capillarità degli uffici. È ancora più grave che tale operazione, assai dannosa per il Paese, venga fatta dichiaratamente per risparmiare percentuali decimali sulla quota di interessi sul debito pubblico, elemento su cui peraltro non vengono forniti dati debitamente verificati. Ciò non corrisponde in alcun modo agli interessi degli italiani, per i quali rileva invece garantire il servizio attualmente svolto da Poste, che ricorda essere l'unica società che mantiene anche lo sportello bancario in zone del Paese dove le banche non hanno più le loro filiali. Si sta svendendo un'azienda pubblica che svolge servizi fondamentali ai cittadini, e che per tale servizio guadagna registrando andamenti positivi, tutto ciò in nome di un'asserita preferenza per il mercato che non è supportata da elementi di fatto né dati effettivi. Invita quindi l'attuale maggioranza a sospendere tale operazione, che non garantisce affatto i cittadini italiani.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi in discussione, dà quindi la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento delle proprie repliche.

Il sottosegretario FRENI in sede di replica evidenzia come, con riferimento all'intervento svolto dal senatore Patuanelli, la nozione di controllo nel diritto commerciale, distinta da quella di influenza dominante, è per Poste italiane di molto inferiore alla quota del 35 per cento. Tale quota del 35 per cento risulta quindi prudenziale, volta a garantire una soglia minima per il controllo da parte dello Stato. Ricorda come la nozione di controllo su una compagine sociale risulta per definizione di natura mobile sul piano tecnico. A fronte di ciò, risulta assai di garanzia aver indicato un controllo non inferiore al 35 per cento volto a far sì che Poste rimanga in mano pubblica. In ordine alla capillarità di Poste sul territorio, evidenzia come si tratti di un valore riconosciuto da tutti, rispetto al quale il Governo garantisce che il controllo pubblico sarà volto proprio a funzioni di garanzia rispetto agli

interessi pubblici. In ordine all'intervento svolto dal senatore Misiani, in materia di *trade off* dell'operazione, evidenzia come la stessa non risulterà necessariamente di importo di 4,4 miliardi, poiché tale importo costituisce un valore massimo dell'operazione, che sarà fino a 4,4 miliardi. Tuttavia il Governo ribadisce che dismetterà la quota che risulterà vantaggioso dismettere in relazione al mercato. Va considerato l'impatto sul valore del titolo conseguente alla dismissione, in relazione all'aumento del flottante, mentre rileva come il percorso di dismissioni aumenti il valore stesso del titolo e quindi il valore dei dividendi. Cita a tale riguardo il titolo MPS, in relazione al quale la dismissione ha permesso di registrare dei valori stabili.

Dopo l'intervento incidentale del senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*), volto ad evidenziare come su MPS è stata fatta una operazione tre mesi prima dell'incasso dei dividendi, con evidenti effetti negativi sugli introiti per la finanza pubblica, il sottosegretario FRENI prosegue evidenziando come il valore dei titoli sia legato all'andamento dei mercati.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, sulla base delle indicazioni emerse nel dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

l'atto di Governo in esame va inquadrato nell'ambito dello scenario programmatico della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 (NADEF), presentata al Parlamento lo scorso settembre, con la quale il Governo ha manifestato l'intenzione di adottare una gestione più dinamica delle partecipazioni pubbliche, al fine di migliorare la dinamica del fabbisogno e del debito pubblico;

le stime programmatiche della NADEF 2023 prevedono che la dismissione di asset attualmente detenuti possa assicurare risorse - prudenzialmente stimate nell'ordine dell'1 per cento del PIL, circa 20 miliardi, nell'arco del triennio - tali da assicurare che il rapporto debito/PIL possa portarsi al di sotto del 140 per cento nell'arco di un triennio;

viene rappresentato che l'operazione di dismissione rappresentata nello schema in esame deve essere considerata una cornice che individua un valore minimo della partecipazione dello Stato, che potrà essere raggiunto progressivamente e in più fasi, in modo da salvaguardare il controllo strategico pubblico su questo asset;

tale operazione viene spesso analizzata sotto profili strettamente contabili, che mettono in relazione i ricavi derivanti dalla cessione con i minori introiti dovuti alla mancata percezione dei dividendi connessi alle quote dismesse. Sebbene questa analisi degli aspetti contabili possa teoricamente essere utilizzata per la valutazione del risultato complessivo dell'operazione, viene evidenziato che in un quadro più articolato va considerato che le risorse provenienti dai dividendi dipendono dalle politiche adottate dalle società, le quali dipendono da una serie di fattori, alcuni dei quali possono risentire di un certo grado di incertezza se valutate ex ante;

viene, comunque, ricordato che le risorse derivanti dai dividendi relativi a partecipazioni societarie concorrono al miglioramento dell'indebitamento netto soltanto per la parte di distribuzione del risultato operativo annuale, mentre eventuali dividendi straordinari o distribuzioni di riserve rilevano soltanto in termini di fabbisogno;

viene rappresentato che la valutazione complessiva dell'operazione deve, inoltre, tenere conto sia del fatto che le risorse ottenibili dalla dismissione si concretizzeranno in una riduzione del debito pubblico che, a sua volta, consentirà di ottenere un risparmio in termini di spesa per interessi passivi pari a circa 200 milioni annui, ma anche degli effetti positivi sulle performance aziendali connesse a tali operazioni;

a tale specifico riguardo, viene rappresentato che alle correnti quotazioni di mercato, il titolo Poste registra un incremento di valore di oltre il 75 per cento rispetto al prezzo di Offerta Pubblica iniziale - IPO (11,50 euro per azione verso 6,75 euro per azione). Conseguentemente, il valore della Società è cresciuto in termini di capitalizzazione di mercato, sostenuto dalle positive performance registrate dalla stessa Poste in termini di fatturato e margini economici. La Società, a fronte dei positivi risultati di esercizio, ha potuto altresì migliorare la sua politica dei dividendi, garantendo un maggior ritorno

sull'investimento ai propri azionisti. Appare altresì opportuno evidenziare che la performance del titolo nelle settimane immediatamente successive l'operazione di quotazione è stata positiva; viene osservato che, se valutato alle attuali condizioni di mercato, il confronto tra mancati dividendi e minori interessi passivi configurerebbe un trade off negativo, valutabile in poco meno di 100 milioni annui. Tuttavia il confronto di valori registrati contabilmente al momento attuale non riesce a tenere conto delle ricadute positive che l'operazione potrebbe determinare in termini di incremento del valore di mercato della società e, di conseguenza, sulle utilità della residua partecipazione in mano pubblica. L'operazione consentirà, infatti, di accrescere ulteriormente il flottante, ampliando la compagine azionaria anche a nuovi investitori qualificati così da realizzare un prevedibile rafforzamento del titolo e un conseguente beneficio per lo Stato;

acquisiti gli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

viene rilevato che le risorse che potranno essere ottenute dalla realizzazione dell'operazione dipenderanno dall'ammontare della quota che sarà collocata sul mercato. Laddove si procedesse alla cessione dell'intera partecipazione direttamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze il controvalore desunto sulla base dei più recenti dati di mercato disponibili potrebbe ammontare a circa 4,4 miliardi;

viene ribadito che il Ministero dell'economia e delle finanze realizzerà l'operazione nel momento più adeguato alla massimizzazione dell'introito realizzabile, cercando di conciliare le condizioni del mercato con le esigenze di finanza pubblica;

viene quindi fatto presente che l'analisi dell'effetto netto dell'operazione sui saldi di finanza pubblica non può non tenere conto del fatto che l'andamento dei dividendi contenuto nei tendenziali è una mera previsione così come il calcolo dei minori interessi passivi che deriveranno dalla riduzione del debito: viene sottolineato, in altri termini, che il semplice confronto di valori contabili non può tenere conto dell'andamento effettivo di tali variabili rispetto alle previsioni e alle ricadute positive in termini economici dell'operazione con il conseguente possibile aumento del valore di mercato della società; in un quadro più generale, tra gli effetti economici che possono essere considerati vi sono anche quelli positivi in termini di riduzione dello spread e di aumento della fiducia degli investitori istituzionali nazionali ed esteri verso l'Italia, derivanti dalla riduzione del debito conseguente all'operazione; di tali effetti il Governo opererà, comunque, un monitoraggio di cui sarà data progressivamente evidenza nei documenti di finanza pubblica nei quali sarà declinato il piano di dismissioni già ipotizzato nella NADEF 2023;

infine, relativamente alla richiesta di ricevere "un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri (oneri correlati alle operazioni di cessione), perlomeno in linea di massima" viene fatto presente che, in occasione dell'IPO di Poste Italiane il Ministero dell'economia e delle finanze aveva corrisposto al Consorzio di Collocamento e garanzia una commissione lorda pari allo 0,45 per cento del controvalore incassato, a cui si è aggiunta una commissione di greenshoe pari allo 0,25 per cento del medesimo controvalore. Considerando l'interesse degli istituti bancari a sostenere l'operazione in argomento, è verosimile ritenere che tali commissioni possano ulteriormente ridursi, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative."

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta di osservazioni appena formulata.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del Gruppo di appartenenza, osservando che l'esame del provvedimento in titolo non rappresenta una pagina positiva per la Commissione bilancio, con particolare riguardo alle competenze in tema di programmazione economica ad essa spettanti. Infatti, in assenza di uno specifico atto di indirizzo e a fronte delle parole del Sottosegretario, che hanno in effetti aggiunto confusione invece di portare chiarezza, appaiono ancora oscure le finalità dell'operazione. Resta solo il dato oggettivo della perdita dei dividendi di Poste italiane per le quote dismesse dallo Stato, che rappresenta un atto politicamente insensato, compiuto da un Governo senza guida e senza bussola.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), nel far proprie le considerazioni critiche espresse dai senatori Patuanelli e Manca, richiama in particolare le parole di un esponente della maggioranza, il senatore Borghi, quando

ha citato la privatizzazione della Società Autostrade. Proprio l'errore compiuto allora, anche da parte del Parlamento, dovrebbe condurre oggi a non compiere un passo del genere con leggerezza, proprio per la consapevolezza acquisita dei rischi derivanti da dismissioni sbagliate. Infatti, il bilancio delle esternalizzazioni appare, a distanza di anni, sostanzialmente negativo, in termini di benefici per la finanza pubblica, dal punto di vista della qualità dei servizi erogati, sotto il profilo dell'occupazione. Alla luce di tali considerazioni, attesa l'assenza di chiarezza sulle finalità dell'operazione, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale manifesta tutta la sua preoccupazione per l'operazione in esame, dal momento che il mercato ha dimostrato in circostanze analoghe di provocare gravi danni, mentre sono state le imprese pubbliche ad assicurare l'unità del Paese.

A suo avviso, il Governo ha deciso di fare cassa sul patrimonio pubblico, invece di trarre risorse tassando gli extraprofitti, con una impostazione che finisce per dividere e non per unire l'Italia: pertanto dichiara il proprio voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), dichiarando il voto favorevole del Gruppo della Lega, ritiene che l'operazione odierna si inserisca in un più ampio disegno del Governo, che ha preso avvio da tempo e che ha visto interventi sia di privatizzazione sia di nazionalizzazione, valutati sulla base delle circostanze: richiama ad esempio la nazionalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, che si è rivelata un eccellente affare per lo Stato.

Sulla questione specifica dei dividendi, dopo aver ribadito l'insensatezza, per chi conosce il funzionamento dei mercati finanziari, della richiesta delle opposizioni di avere una stima preventiva e astratta del valore dei dividendi che lo Stato perderebbe a seguito della dismissione, aggiunge, rispondendo a una osservazione sul caso MPS, che il momento dell'acquisto o della vendita di una quota, rispetto alla distribuzione del dividendo, è indifferente, in quanto il prezzo dell'azione incorpora il valore del dividendo.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime la posizione favorevole di Forza Italia allo schema di decreto in esame e, più in generale, alle politiche economiche liberali che il Governo sta mettendo in campo.

A proposito delle accuse di svendita del patrimonio pubblico lanciate dalle opposizioni, ricorda che le operazioni di dismissione più discutibili sono state effettuate dai Governi di centro-sinistra.

Sulla questione poi della stima dei dividendi, concorda con le valutazioni già espresse dal senatore Borghi, che ne ha messo in rilievo lo scarso significato finanziario ed economico.

Il senatore [GELMETTI](#) (*FdI*), associandosi alle considerazioni del senatore Damiani, rimarca come il Governo in carica abbia compiuto un cambio di passo nel ruolo dello Stato, che ha assunto un approccio strategico nelle decisioni di politica economica, soprattutto alla luce di un quadro internazionale di grande complessità. Si tratta di una impostazione paragonabile, per certi aspetti, a chi fa impresa, che non guarda ai dividendi immediati ma al piano industriale.

Reputa quindi che la dismissione di una quota di Poste italiane, senza che ne venga perduto il controllo pubblico, non rappresenta un atto di lesa maestà, ma l'espressione di una valutazione strategica che si spiega in una più ampia visione di politica industriale.

Dichiara quindi il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 apporta modificazioni alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tra i principali interventi, si introduce la definizione di crediti non spettanti e di crediti inesistenti e si prolungano i termini previsti per la configurazione del reato di

omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nonché di omesso versamento della imposta sul valore aggiunto, prevedendo altresì alcune cause di esclusione. Viene prevista una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito e si esclude il sequestro a fini di confisca qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione. Viene inoltre previsto che, in presenza di reati tributari, l'Agenzia delle entrate, ricevuta comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale, sia tenuta a fornire senza ritardo al competente Comando della Guardia di finanza un'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria, e si disciplina l'istituto della compensazione di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.

La relazione tecnica afferma che le modifiche si limitano a esplicitare alcune definizioni e aspetti procedurali, incidendo su requisiti di punibilità ed elementi costitutivi del reato, oppure sono rivolte, in particolare, a regolare il rapporto tra i procedimenti tributario e penale, e quindi non ascrive all'articolo effetti finanziari.

Al riguardo, osserva che tali modifiche non appaiono di mera natura procedurale, così come evidenziato dalla relazione tecnica, in quanto incidono su disposizioni poste a presidio dell'effettività dell'adempimento degli obblighi tributari. L'effetto dell'innalzamento delle soglie di punibilità, ad esempio, appare suscettibile di ridurre l'efficacia deterrente della sanzione penale, determinando possibili effetti negativi sul gettito. Pertanto, appare opportuno acquisire, da parte del Governo, una valutazione più approfondita, supportata da dati quantitativi, ove possibile, riferiti anche ad esperienze pregresse, che permetta di valutare la concreta portata applicativa delle modifiche disposte e gli eventuali riflessi sul gettito fiscale.

Inoltre, con riferimento alla nuova fattispecie introdotta dal comma 5, relativa alla compensazione dei crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati, il Governo dovrebbe confermare che il recupero dalla contabilità speciale dell'anticipazione effettuata a carico degli enti statali debitori, escluda effetti negativi in termini di cassa, con riferimento al gettito relativo alle fattispecie sanzionatorie, scontato ai fini dei tendenziali. L'articolo 2 apporta numerose modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, intervenendo principalmente sugli importi delle sanzioni, che vengono prevalentemente ridotte.

La relazione tecnica asserisce che le modifiche contenute nell'articolo in esame di fatto riducono nel complesso di circa il 10 per cento le sanzioni attualmente riscosse, ammontare abbattuto del 50 per cento, considerando un comportamento più collaborativo da parte dei contribuenti, in virtù della riduzione delle sanzioni, e un incremento dell'efficacia dei controlli.

A tale riguardo, rileva che l'applicazione di una percentuale del 10 per cento, operata dalla relazione tecnica, potrebbe non risultare congrua: appare quindi opportuno acquisire da parte del Governo dati ed elementi informativi di maggior dettaglio che permettano di verificare la prudenzialità della stima effettuata. Quanto all'abbattimento operato dalla relazione tecnica in misura pari al 50 per cento, il Governo dovrebbe indicare i dati statistici e le ipotesi previsionali alla base della sua determinazione, nonché, sempre al fine di valutare la prudenzialità della stima, esplicitare le ragioni per le quali nei calcoli della relazione tecnica non si considerano le sanzioni riferite a tributi territoriali, delle quali pure si dà conto allorché si espone il complesso delle sanzioni interessate.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie: in particolare, le modifiche intervengono anche sulla disciplina del ravvedimento operoso.

Considerato che, in relazione a tali modifiche, la relazione tecnica stima una perdita di gettito, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere nella misura indicata dal testo, al fine di consentire una verifica di tale quantificazione.

In particolare, il Governo dovrebbe chiarire a quali fattispecie sanzionatorie si riferisca l'ammontare indicato in misura pari a 181 milioni ed esplicitare i passaggi e le ipotesi utilizzate per stimare l'onere

in misura pari a 16,4 milioni di euro. A tale riguardo, evidenzia che il suddetto onere si desume dall'applicazione dell'abbattimento, indicato dalla relazione tecnica in misura pari al 50 per cento e dall'applicazione di una percentuale di circa il 18 per cento, in relazione alla quale, al fine di verificarne la prudenzialità, la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione.

L'articolo 4 modifica la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni, prevedendo in linea generale una riduzione delle sanzioni previste a legislazione vigente.

La relazione tecnica quantifica, in relazione a tali riduzioni, una perdita di gettito pari a circa 113 milioni di euro ed in linea con la metodologia adottata per la stima degli effetti derivanti dall'articolo 2, considera quindi come perdita di gettito il solo 15 per cento di tale ammontare, abbattuto del 50 per cento.

A tale riguardo, analogamente a quanto già osservato con riferimento all'articolo 2, appare necessario che il Governo fornisca maggiori elementi informativi circa le ipotesi utilizzate, al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata.

L'articolo 5 dispone che agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024.

L'articolo 6 reca la clausola di copertura degli oneri, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Per quanto di competenza, considerato che il provvedimento in esame effettua una revisione generale del sistema sanzionatorio, appare necessario valutare se sia sufficiente quantificare e coprire le minori entrate relative alle sanzioni, o se al di là della classificazione tra effetti finanziari di natura indiretta o di natura diretta, non sia opportuna una valutazione sugli effetti delle modifiche in esame sulla tenuta del sistema in relazione al gettito dei tributi.

Occorre quindi valutare se l'agevolazione, attraverso le riduzioni delle sanzioni, del comportamento dei contribuenti che tendono, avendone la possibilità, ad essere in regola con l'amministrazione finanziaria, sia in grado di compensare gli effetti finanziari delle decisioni dei contribuenti influenzate dal calcolo della convenienza ad adempiere agli obblighi tributari al variare del rischio di accertamento e dell'entità delle relative sanzioni. A tale riguardo, appare necessario acquisire le valutazioni del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 139 e della Camera dei deputati n. 196.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire le risposte ai quesiti formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 4 aprile, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7^aCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

11^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia : rimessione alla sede plenaria;

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia , approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria

1.4.2.4.2. 7^aCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti
(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione. Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** ricorda che [l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.](#)

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice **RANDO** (PD-IDP), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice **BUCALO** (FdI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore **MARCHESCHI** (FdI) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

[Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.](#)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [875](#)

Art. 2

2.1

[Bucalo](#)

Al comma 2, dopo le parole: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 3

3.1

[Bucalo](#)

Al comma 4, dopo le parole: "Ministro della difesa", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 4

4.1

[Bucalo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale."

b) al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito" inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [970](#)

Art. 1

1.1

[Marcheschi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)»;

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello *status* sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

2.2

[Pirondini](#)

Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con una società o enti di natura sportiva».

2.3

[Marcheschi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.4

[Pirondini](#)

Alla lettera l), dopo le parole: «si intendono», inserire le seguenti: «i videogiochi, ovvero».

Art. 3

3.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "organizzate da un operatore internazionale e".

3.2

[Pirondini](#)

Alla lettera d), sostituire le parole: «operatore internazionale e» con le seguenti: «operatore internazionale o nazionale, comunque».

Art. 4

4.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "quattordici";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "I minori che hanno compiuto sedici anni" con le seguenti: "I maggiorenni".*

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "diciotto";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "sedici" con la seguente: "diciotto".*

4.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».

4.4

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) *sostituire la rubrica con la seguente "(Monitoraggio e sanzioni)".*

4.5

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.6

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".

4.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

5.2

[Marti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" con le seguenti: "all'ufficio".

5.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» con le seguenti: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».

5.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» inserire le seguenti: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».

5.5

[Pirondini](#)

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».

5.6

[Pirondini](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

6.2

[Pirondini](#)

Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:

«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».

Art. 8

8.1

[Pirondini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro per lo sport e i giovani»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* « e con il Ministro per lo sport e i giovani».

8.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, dopo la parola: «associazioni» *aggiungere le seguenti:* «e organizzazioni private».

8.3

[Pirondini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

Art. 10

10.1

[Marti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, dopo le parole:* "Ai giocatori" *inserire le seguenti:* "e agli organizzatori";
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole :*"la Commissione" *con le seguenti:* "l'ufficio".

10.2

[Pirondini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» *con le seguenti:* «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

10.3

[Croatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

- a) contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;
- b) incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;
- c) sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;
- d) diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».

10.0.1

[Basso](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Art. 12

12.1

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» con le seguenti: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».

12.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».

12.3

[Pirondini](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».

12.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

12.5

[Marti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»

Art. 13

13.1

[Marcheschi](#)

Sopprimere il comma 2.

13.2

[Marti](#)

Al comma 2, dopo la parola : "sport" aggiungere la parola: "virtuali" e dopo la parola: "(CONI)" inserire le parole: "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".

13.3

[Pirondini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» con la seguente: «incluse nell'applicazione».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, dopo le parole: «eventi e rievocazioni storiche,» inserire le seguenti: «dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,» e sostituire le parole: «fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico» con le seguenti: «creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» con le seguenti: «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;*
- c. *al comma 3, dopo le parole: «fattore di sviluppo» inserire la seguente: «culturale,».*

Conseguentemente:

a. *all'articolo 2, comma 2:*

1. *alla lettera a), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*
2. *alla lettera b), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «delle tradizioni popolari,» inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,».*

1.1 (testo 2)

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «e delle manifestazioni» con le seguenti: «e salvaguarda le manifestazioni»;*
- b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

1.4.2.4.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 117 (pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

117ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 38 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) e nessun ordine del giorno.

Gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

In sede di illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 10, ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), di cui è cofirmataria, che si sofferma sull'emendamento 10.0.1, relativo all'estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici. Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione anche sulle finalità di altre proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, intese a stabilire regole più stringenti a tutela dei minori.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 10, nonché agli articoli 12 e 13 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fatto presente che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver verificato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, propone di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(721) Tilde MINASI e GERMANA'. - Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo, nella quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa sul provvedimento in titolo e si è conclusa la discussione generale. Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per rammentare che, in sede di discussione generale, era stata segnalata l'esigenza di individuare un metodo condiviso, tenuto conto dell'inopportunità di continuare ad esaminare provvedimenti che attribuiscono specifici finanziamenti a singoli eventi culturali. Pertanto ritiene che occorra riconsiderare la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento in titolo, alla luce del suo carattere di atto particolare.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che la Commissione, nel portare avanti l'esame di provvedimenti di assegnazione di contributi a singoli eventi culturali, si è ispirata ad un'intesa tra i Gruppi politici presenti in Commissione nella passata legislatura, avverte che la questione sollevata dalla senatrice D'Elia potrà essere discussa dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in sede di definizione della programmazione dei lavori.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) puntualizza, in proposito, che la Commissione, nella precedente legislatura, conformandosi a un metodo di assoluta trasparenza, aveva avviato e approvato in prima lettura un provvedimento legislativo (per la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz - Atto Senato n. 1228), frutto della convergenza e del sostegno di esponenti dei Gruppi sia di maggioranza che di opposizione.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI) conviene sull'opportunità di rinviare la questione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Specifica, innanzitutto, che si tratta del disegno di legge che la Commissione di merito ha assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti. Ricorda, inoltre, che sul medesimo tema la 7ª Commissione ha già avuto modo di esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge n. 599 (Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare), esprimendo un parere favorevole il 16 gennaio scorso.

Passa, quindi, a dare conto dei contenuti della proposta legislativa in titolo, precisando che la stessa si compone di otto articoli.

L'articolo 1, oltre a definire l'anoressia e la bulimia, le qualifica, unitamente alle altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare, come malattie sociali.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 580-bis, concernente l'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, affida agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle regioni e alle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione.

Nello specifico, si prevede che gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguano specifici obiettivi, fra cui - per quanto di interesse della Commissione - agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione; provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo; predisporre gli strumenti di ricerca opportuni.

Rileva, al riguardo, che - tenuto conto che la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale scolastico e sportivo non compete, in via ordinaria e quanto meno non direttamente, ai soggetti cui è affidata l'adozione delle richiamate iniziative nazionali e regionali (cioè gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome) - parrebbe opportuno suggerire alla Commissione di merito di espungere il riferimento al personale scolastico e a quello sportivo, invitando a prevedere che in favore del medesimo personale siano attivate azioni di sensibilizzazione. Fa menzione poi del comma 3, il quale prevede che, con decreto ministeriale, si stabiliscano i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 4 demanda alla Polizia postale e delle comunicazioni il monitoraggio dei siti *internet* di cui al comma 3. Accenna indi agli articoli 4 e 5, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione e disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine, prevedendo la possibilità di sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie. L'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento.

L'articolo 8, infine, dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, ha la parola il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del Presidente relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), dopo aver sottolineato che il testo all'esame della 10ª Commissione verte su un tema delicato, che presenta anche rilevanti aspetti di attinenza con l'educazione ai sentimenti, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

Chiarisce che il voto di astensione non è motivato da contrarietà al provvedimento in titolo, ma dalla volontà di attendere il testo che sarà formulato dalla Commissione di merito, nell'auspicio che in esso trovino recepimento le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione del Presidente relatore, posta in votazione, viene approvata.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce in merito alle disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), evidenziando che lo stesso è finalizzato a riconoscere la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. Fa presente che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2024, si compone di quattro articoli.

Sulla base di quanto segnalato nella relazione illustrativa al disegno di legge, ricorda che la «mototerapia» prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross *freestyle* all'aperto e all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i

genitori e i medici curanti.

Sottolinea poi che il disegno di legge mira a garantire un riconoscimento formale alla mototerapia in modo da consentirne una ancora maggiore diffusione nelle realtà ospedaliere italiane, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, così come presso le piazze delle città italiane.

Passa poi a dare conto dell'articolo 1, che prevede, nello specifico, il riconoscimento e la promozione della mototerapia in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'emanazione di linee guida, volte a garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale, e ne detta i contenuti principali.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, fra i quali anche quelli sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, recante la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il Presidente relatore preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo, non rilevando criticità con riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime, a nome del suo Gruppo, contrarietà sul provvedimento in esame, che giudica non convincente sotto diversi profili, a partire da quello del riconoscimento, a suo parere forzato, della mototerapia come terapia medica.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), ad integrazione della considerazione esposta dalla senatrice D'Elia, osserva che il Parlamento non dovrebbe intervenire in ambiti riservati alla scienza e, a maggior ragione, alla scienza medica, per evitare che si producano effetti distorsivi, con ripercussioni negative sulla salute dei cittadini.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) si dichiara contrario al provvedimento in esame, ritenendo che, per quanto occasionali esperienze di mototerapia abbiano avuto effetti positivi e d'interesse in determinati contesti, al momento mancano compiute evidenze scientifiche del fatto che la stessa possa essere riconosciuta come terapia medica.

Dopo che la senatrice [COSENZA](#) (FdI) ha espresso una posizione di astensione sulla eventuale proposta di parere favorevole, i senatori [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [MARCHESCHI](#) (FdI) propongono di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, al fine di consentire un supplemento di indagine e di approfondimento sul tema che ne è oggetto.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) concorda con la suddetta proposta di rinvio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 11 aprile, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 990

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che esso affronta l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti a gravi disturbi del comportamento alimentare, attraverso il loro riconoscimento quali malattie sociali, nonché contrastando l'istigazione a comportamenti anoressici o bulimici; espresso apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, che introduce misure efficaci

al fine di contenere tali disturbi, che presentano una crescente diffusione in Italia e che colpiscono in modo drammatico migliaia di giovanissimi, per lo più ragazze;

tenuto conto che l'articolo 3, ai commi 1 e 2:

- affida agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle regioni e alle province autonome la predisposizione, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione;

- prevede, nello specifico, che i richiamati interventi nazionali e regionali perseguano specifici obiettivi, fra cui: agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione; provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo; predisporre gli strumenti di ricerca opportuni;

considerato che la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale scolastico e di quello sportivo non compete, in via ordinaria, ai soggetti cui è affidata l'adozione delle richiamate iniziative (cioè gli enti del Servizio sanitario nazionale e le regioni), a differenza di quanto accade per il personale sanitario;

considerato pertanto che in luogo di "provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale [...] scolastico e sportivo" (articolo 3, comma 2, lettera f), gli enti del Servizio sanitario nazionale e le regioni potrebbero più opportunamente essere chiamati a promuovere "azioni di sensibilizzazione" nei confronti del medesimo personale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di espungere, all'articolo 3, comma 2, lettera f), il riferimento al personale scolastico e sportivo, nonché, contestualmente, di inserire, dopo la medesima lettera, una lettera aggiuntiva, in cui si includa, fra gli obiettivi degli interventi nazionali e regionali, anche quello relativo alla promozione di azioni di sensibilizzazione nei confronti del richiamato personale.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.